



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE
MATEMATICHE, FISICHE
E INFORMATICHE**

**REGOLAMENTO DI DIPARTIMENTO
DELLE
MODALITA' DI RIPARTIZIONE
DI PROVENTI DI ATTIVITA' COMMERCIALI**

Articolo 1

Finalità generale

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 5 (Attività affidate da terzi nel prevalente interesse del committente) e 7 (Prestazioni a pagamento) del Regolamento dell'Università degli Studi di Parma in materia di attività svolte dal personale Docente nell'ambito di rapporti con terzi (emanato con D.R. n. 875 del 6 novembre 2009, integrato con D.R. n. 310 del 28 aprile 2010 e modificato con D.R. n. 1595 del 25 agosto 2010 e con D.R. n. 1289 del 11.10.2013), le modalità di ripartizione dei proventi al budget del Dipartimento e al personale docente e tecnico-amministrativo coinvolto nella attività di:

1. contratti e convenzioni di ricerca e consulenza per conto terzi stipulati dal Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche con Enti pubblici o privati ex art. 66 del D.P.R. n.382/1980 e successive modificazioni e integrazioni;
2. attività didattica commissionata al Dipartimento anche per la realizzazione di corsi specialistici di aggiornamento professionali rivolti a fruitori esterni;
3. prestazioni a pagamento, anche su tariffario, svolte ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione superiore, approvate con R.D. n.1592/1933;
4. vendita di copie della rivista scientifica di matematica dell'Università di Parma, redatta e distribuita a cura del comitato di redazione costituito presso il Dipartimento con D.R. n. 895 prot. 68137 in data 18.4.2017 per il quadriennio 2017/2020.

2. Ai fini del presente regolamento per attività di ricerca e di consulenza per conto terzi s'intendono quelle prestazioni eseguite dal Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche, avvalendosi delle proprie strutture e del proprio personale ed in cui l'interesse del committente sia prevalente. Rientrano in tali attività anche le prestazioni per le quali il committente chieda espressamente al Dipartimento l'apporto professionale di specifici docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, fermo restando la vigente disciplina normativa e regolamentare per il personale universitario in materia di attività liberamente esercitabili e di attività soggette ad autorizzazione.

3. Di norma non sono considerate attività conto terzi le prestazioni rese dal Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche a favore di un altro Dipartimento o Centro dell'Università degli Studi di Parma. Casi eccezionali possono essere ammessi al regime di applicazione del presente regolamento con provvedimento del Direttore, sulla base di valutazioni di economicità e di rilevanza per i servizi amministrativi, didattici e di ricerca del Dipartimento medesimo.

Articolo 2

Attività affidate da terzi nel prevalente interesse del committente (punti 1 e 2 dell'articolo 1)

Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'esercizio delle attività di ricerca o di didattica affidate da terzi al Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche nel prevalente interesse del committente, dovrà tenersi conto delle seguenti voci:



UNIVERSITÀ DI PARMA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
MATEMATICHE, FISICHE
E INFORMATICHE

a. Prelievo del I Dipartimento

A copertura delle spese generali sostenute per l'esecuzione della commessa, il Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche trattiene una percentuale non inferiore al 2% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA; tale percentuale scende al 1% per la parte eventualmente eccedente i 200.000,00 € e al 0,5% per quella eccedente i 400.000,00 €. In caso vi sia utilizzo di laboratori di ricerca (prevalentemente per la parte di Fisica) la trattenute sarà pari al 5%; tale percentuale scende al 2,5% per la parte eventualmente eccedente i 200.000,00 € e al 1,25% per quella eccedente i 400.000,00 €.

b. Prelievi introitati al bilancio di Ateneo (Art.5 del Regolamento di Ateneo in materia di attività svolte dal personale docente nell'ambito di rapporti con terzi)

- Una quota pari al 6% dell'importo del contratto è destinata al Fondo Comune di Ateneo, previsto dall'art. 4 della L. n.391/1981;
- Una quota pari al 5% dell'importo complessivo della prestazione viene destinata all'Amministrazione dell'Università degli Studi di Parma; tale percentuale scende al 3% per la parte eventualmente eccedente i 200.000,00 € e al 2% per quella eccedente i 400.000,00 €.

Nel computo dei prelievi, di cui alla lettera a) e b) del presente articolo, non verranno considerati gli importi finalizzati all'attivazione di borse di ricerca e di dottorato, assegni di ricerca e posti da ricercatore a tempo determinato, né quelli finalizzati all'acquisto di rilevanti attrezzature scientifiche, come da piano di fattibilità redatto dal docente e approvato dagli organi del Dipartimento.

Articolo 3

Prestazioni a pagamento (punto 3 dell'articolo 1)

Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'esecuzione delle prestazioni a pagamento, anche su tariffario, da parte del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo dovrà tenersi conto delle seguenti voci:

a. Prelievo del Dipartimento

A copertura delle spese generali sostenute per l'esecuzione delle prestazioni, il Dipartimento trattiene una percentuale non inferiore al 2% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA oppure del 5% in caso di utilizzo di laboratori di ricerca (prevalentemente di Fisica).

b. Prelievi introitati al bilancio di Ateneo (Art.7 del Regolamento di Ateneo in materia di attività svolte dal personale docente nell'ambito di rapporti con terzi)

- Una quota pari al 7% dell'importo del contratto è destinata al Fondo Comune di Ateneo, previsto dall'art. 4 della L. n.391/1981;
- Una quota pari al 6% dell'importo complessivo della prestazione viene destinata all'Amministrazione dell'Università degli Studi di Parma.

Le prestazioni su commissione previste dal comma 2 dell'art. 7 del Regolamento di Ateneo saranno di volta in volta comunicate, da parte dei docenti e ricercatori responsabili, al Direttore e all'Ufficio amministrativo del Dipartimento per chiederne la fatturazione attiva e fornire le relative attestazioni, nonché i piani di riparto da sottoporre all'approvazione degli organi del Dipartimento.

Articolo 4

Attività della Rivista Scientifica di Matematica (punto 4 dell'articolo 1)

Ai fini della determinazione dei corrispettivi per la vendita di copie o abbonamenti della rivista scientifica di matematica dell'Università di Parma, il Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche, dovrà

UNIVERSITÀ DI PARMA

Parco Area delle Scienze, 7/A - 43124 Parma

www.unipr.it



UNIVERSITÀ DI PARMA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
MATEMATICHE, FISICHE
E INFORMATICHE

tener conto delle seguenti voci da calcolare sulle fatture di vendita della rivista, e da indicare in un piano di ripartizione sottoscritto dal Direttore della rivista e da sottoporre agli organi del Dipartimento:

a. Prelievi introitati al bilancio di Ateneo per attività di redazione e vendita della rivista di matematica

Sono trasferite all'Ateneo le seguenti percentuali:

- Una quota pari al 7% dell'importo della fattura è destinata al Fondo Comune di Ateneo;
- Una quota pari al 6% dell'importo della fattura viene destinata all'Amministrazione dell'Università degli Studi di Parma.

Articolo 5

Compensi e loro ripartizione

La quota residua, risultante dalla differenza tra il corrispettivo delle attività o prestazioni e tutti i costi, le spese ed i prelievi applicati, potrà essere ripartita al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, individuato su proposta del responsabile della commessa, con l'approvazione degli organi del Dipartimento, nei seguenti limiti:

- di norma sino ad un massimo del 20% al personale docente, ricercatore e tecnico direttamente coinvolto nell'esecuzione delle attività o prestazioni medesime;
- una percentuale minima del 3% al personale amministrativo direttamente coinvolto nell'esecuzione delle attività o prestazioni medesime.

2. I compensi aggiuntivi per il personale tecnico-amministrativo sono determinati in proporzione all'impegno complessivo nell'effettiva collaborazione alle attività o prestazioni eseguite, alla disponibilità offerta, all'efficacia dimostrata nello svolgimento dei compiti assegnati, oltre che sulla base di eventuali altri criteri compatibili con il presente regolamento.

Articolo 6

Norma finale

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente, allo Statuto e alle disposizioni regolamentari di Ateneo applicabili in materia per quanto compatibili.